

Statuto

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'associazione tra imprenditori, artigiani, commercianti, agricoltori e lavoratori autonomi denominata ASSOCIAZIONE OLTRE L'IMPRESA con sede in Firenze Via Gino Capponi n. 26 di seguito denominata Associazione, è l'espressione unitaria delle forze economiche operanti nell'ambito dell'attività artigianale, del commercio e del terziario avanzato, dell'agricoltura, della piccola e media impresa e delle attività professionali.

In relazione ai propri fini statuari l'Associazione può aderire ad Enti o Organizzazioni a carattere nazionale e internazionale, che abbiano rappresentate, nonché istituire sede secondarie, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'Estero.

L'Associazione non ha origine né può avere vincoli con partiti politici, svolgere l'attività politica o lucrativa.

La sua durata è illimitata, quale libera volontaria associazione, l'assemblea potrà determinarne lo scioglimento.

ART. 2 – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi. Assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. L'Associazione è animata da valori che promuovono l'aiuto, il sostegno lo scambio e la valorizzazione delle attività imprenditoriali e soprattutto il riconoscimento della persona quale soggetto imprenditoriale utile e necessario in una società in continua evoluzione.

L'Associazione si propone di perseguire i seguenti fini:

- a) Promuovere e stimolare presso le associate coscienza dei valori sociali e civili e dei comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) Attivare tra i Soci lo spirito di mutualità che permetta agli stessi la possibilità di dare e ottenere aiuti morali/tecnici/materiali/finanziari in un ambito di forte reciprocità e correttezza.
- c) Promuovere incontri periodici fra le associate per consentire la conoscenza e lo scambio di esperienze e la valorizzazione delle attività svolte onde trarne motivi di crescita e futura cooperazione.
- d) Rappresentare e tutelare gli interessi delle associate nei confronti delle Istituzioni, amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche politiche, sociali e culturali, e di ogni altra componente della società, concordando e promuovendo forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso;
- e) Favorire l'instaurazione di rapporti di scambio tecnico, scientifico, economico e di mutualità tra gli associati, promuovendo la costituzione di aggregazioni di imprese associate;
- f) Contribuire alla formazione professionale, tecnica ed economica degli associati promuovendo corsi di formazione, convegni e seminari;

- g) Promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti interessanti le associate;
- h) Adempiere a tutti gli altri compiti che venissero deliberati dall'assemblea generale e compiere quegli atti o svolgere quelle attività rispondenti al raggiungimento del fine sociale di tutela e difesa degli interessi delle associate. L'Associazione, nell'ambito degli scopi statutari può dar vita, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati da disposizioni di legge;

ART. 3 – MARCHIO

L'Associazione è contraddistinta dalla sigla OLTRE L'IMPRESA e da un marchio. Tutti gli iscritti potranno utilizzare il marchio e la sigla OLTRE L'IMPRESA solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'associazione, con la dicitura "associati" o "aderenti" all'associazione. E' fatto divieto di utilizzare il marchio ed il nome OLTRE L'IMPRESA per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo o direttamente dal Presidente in caso questo non possa riunirsi entro sette giorni dalla richiesta dell'associato.

ART. 4 – REGOLAMENTO

Il Regolamento stabilisce il nome di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

ART. 5 – ASSOCIATE

Possono aderire all'Associazione OLTRE L'IMPRESA le imprese artigiane ,commerciali ed agricole, le piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, professionisti e lavoratori autonomi.

ART. 6 – AMMISSIONE-OBBLIGHI-CESSAZIONE

Con la sottoscrizione di apposita domanda di adesione socio, con l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e del relativo regolamento che potrà essere emanato. L'accoglimento della richiesta è di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Comitato Esecutivo.

L'accoglimento della domanda di adesione consente alle associate di avvalersi dell'assistenza e delle iniziative dell'Associazione.

L'associata cessa di far parte dell'Associazione per:

- a) Scioglimento della associazione;
- b) Dimissioni;
- c) Esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo per il venir meno dei requisiti richiesti all'atto della ammissione e nei casi di inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- d) Accertamento da parte degli organi addetti al controllo delle attività di illeciti o abusi nei confronti di terzi o dello Stato;

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;

- Il Segretario

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita dalle associate, rappresentate dai legali rappresentanti e/o titolari o comunque da persone all'uopo delegate. Ogni rappresentante all'Assemblea può rappresentare per delega anche altre associate dalle quali abbia avuto mandato risultante da atto scritto con un limite massimo di cinque deleghe.

Ogni associato rappresenta in assemblea un voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, essa viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

La comunicazione della convocazione può essere inviata all'associata nei seguenti modi:

- Spedita con lettera semplici, a mezzo fax o a mezzo mail almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per essere valida, deve contenere l'ordine del giorno, ora, luogo e data dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

I compiti dell'assemblea sono:

- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Discutere e formulare proposte riguardo le attività dell'associazione;
- Discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo le proprie attribuzioni.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli Associati, di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea dei soci può deliberare modifiche statutarie e messa in liquidazione dell'Associazione. Tali deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole di almeno il 75 per cento dei votanti.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo deliberante e amministrativo dell'Associazione e ne gestisce in generale la conduzione.

Il Consiglio è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri. Il Consiglio Direttivo rimane di regola e in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun componente del Consiglio ha diritto a un voto, le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed almeno una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Presiedere all'Amministrazione dell'Associazione;
- Nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- Emanare le direttive sull'ordinamento dei servizi;
- Promuovere le azioni ed assumere i provvedimenti ritenuti necessari o utili per il conseguimento degli scopi statutari:
- Predisporre la relazione finanziaria e i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- Decidere sul recesso esclusione delle associate.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri sino alla ricomposizione del numero originario.

In ogni caso anche i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. I consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, ritualmente convocate, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica e previo avviso sostituiti.

Qualora vengano a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea e i soci fondatori per le nuove elezioni.

ART. 10 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è costituito da cinque membri eletti direttamente dal Consiglio Direttivo oltre al Presidente che ne fa parte di diritto.

Del Comitato Esecutivo dovranno far parte almeno uno sino a un massimo di tre dei già nominati membri esterni chiamati a far parte del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi associativi; lo stesso ha anche il compito di:

1. Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, organizzazione e il funzionamento dell'associazione;
2. Assumere tutte le opportune iniziative per divulgare gli scopi dell'associazione;
3. Deliberare sull'adesione dell'associazione ad organizzazioni terze e sulla designazione dei delegati dell'associazione;
4. Conferire incarichi speciali a persone di particolare competenza in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità;
5. Adottare deliberazioni urgenti, anche di competenza di altri organi, con obbligo di sottoporle a ratifica;
6. Istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il Comitato Esecutivo stabilisce le modalità delle proprie riunioni e dell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di votazione, ogni componente ha diritto a un voto, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente ha, ad ogni effetto di legge e statutario, la rappresentanza dell'associazione anche di fronte a terzi e in giudizio.

Ha la responsabilità dell'indirizzo sociale e culturale dell'associazione, a tutela dei Soci, e sovrintende la gestione amministrativa e finanziaria della medesima di cui pure firma gli atti.

In caso di temporanea assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano o a persona designata dal Presidente stesso con l'approvazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e il comitato Esecutivo.

Qualora il Presidente venisse a mancare entro tre mesi deve essere riunito il Consiglio Direttivo per la nuova elezione.

ART. 12 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e sovrintende alla gestione finanziaria dell'associazione in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio stesso per la redazione del conto consuntivo. Al tesoriere può essere delegata dal Presidente per quanto riguarda la firma di operazione di carattere economico e finanziario.

ART. 13 – SEGRETARIO

Il Segretario, ove necessario, è nominato all'apertura dell'associazione dal presidente, e successivamente allo scadere del Consiglio Direttivo, da questo ultimo.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI (Convocazione e funzionamento)

Il Collegio dei Revisori contabili è convocato dal suo Presidente con cadenza almeno trimestrale. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni e dei contributi effettuati viene redatto verbale da inserire nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori Contabili.

Il Presidente del Collegio, in occasione di ciascuna assemblea dei delegati regionali, deve mettere a disposizione il libro verbali del Collegio stesso per la consultazione.

Il Collegio sarà istituito nel caso in cui ve ne sia l'obbligo per legge o ne venga decisa l'istituzione con delibera dell'Assemblea dei Soci.

ART. 15 – RIMBORSI E INDENNITA'

Per l'espletamento delle cariche elettive non sono dovuti compensi e rimborsi delle spese sostenute e gettoni di presenza.

ART. 16 – FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Da eventuali contributi straordinari dei soci;
- Contributi di Enti Pubblici e/o privati;
- Proventi da attività connesse all'oggetto sociale;

Avanzi di esercizio, proventi ed interessi derivanti dalla gestione del patrimonio e dall'attività dell'associazione;

- Somme ed altri beni a qualsiasi titolo legittimamente acquisiti;
- Utili derivanti dalla partecipazione dell'associazione a organizzazioni terze.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti agli associati neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

I Soci possono apportare finanziamenti o somme di denaro destinate alla crescita dell'Associazione.

Tali somme verranno restituite nei tempi e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Le donazioni effettuate dai Soci saranno registrate con atto scritto e inventariate tra i beni inseriti in Associazione.

ART. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 18 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza ad Associazione OLTRE L'IMPRESA cessa:

- a) Per la perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- b) Per recesso volontario;
- c) Per esclusione;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi in caso di violazioni statutarie.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi nel caso in cui il socio abbia arrecato in qualsiasi modo un danno morale o materiale all'Associazione, abbia fatto abuso di mezzi sociali dell'Associazione OLTRE L'IMPRESA.

L'esclusione ha effetto immediato ed è comunicato al Socio, dal Presidente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La cessazione della qualità di socio determina la decadenza dei suoi delegati negli organi sociali.

ART. 19– SANZIONI DISCIPLIARI

Le sanzioni disciplinari derivanti da inadempienze dei propri soci alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico vengono applicate dal Consiglio Direttivo come meglio specificato nel Regolamento.

ART. 20 – NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio Direttivo viene delegato a porre in atto tutti gli aggiustamenti formali o derivanti da eventuali obblighi di legge, senza per questo costituisca motivo di variazione sostanziale delle norme del presente Statuto.

ART. 21 – SCIoglimento

In caso di scioglimento della Associazione, le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni delle Leggi vigenti.